

**PENSIONE
DI
VECCHIAIA
PER I LAVORATORI
PRIVATI
NON
VEDENTI**

**COS'E',
A CHI
E'RIVOLTO
ED
I REQUISITI**

L'ordinamento, anche all'indomani dell'approvazione della Legge Fornero, continua a riconoscere particolari benefici previdenziali per i lavoratori non vedenti. Il beneficio consiste, in particolare, nella possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia con requisiti ridotti rispetto a quanto previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti a forme di previdenza pubblica obbligatoria. I lavoratori privi della vista, cioè coloro che sono colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi (come definiti dall'articolo 9, co. 2 della legge 113/1985 e dall'articolo 1 della legge 120/1991 che ha richiamato l'articolo 6 della legge 482/1968) possono accedere alla pensione di vecchiaia al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti prima della Riforma Amato del 1992 in virtù di quanto prevede l'articolo 1, co. 6 del Dlgs 503/1992 che non è stato abrogato dalla Riforma Fornero. L'età del conseguimento della prestazione risulta tuttavia differenziata rispetto al fondo previdenziale presso il quale risulta assicurato il lavoratore.

Nell'assicurazione generale obbligatoria, i lavoratori ciechi dalla nascita o divenuti tali prima dell'inizio del rapporto assicurativo e per quelli che, se pur divenuti ciechi dopo l'inizio del rapporto assicurativo, fanno valere almeno 10 anni di contribuzione dopo l'insorgere della cecità (arg. ex art. 2 della legge 258/1952) hanno diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento dell'età di 56 anni, se uomini, e di 51 anni se donne se lavoratori dipendenti, oppure, se lavoratori autonomi, all'età di 61 anni se uomini e 56 anni se donne, in base all'adeguamento dell'aspettativa di vita Istat. Inoltre il requisito contributivo è costituito da una anzianità di iscrizione previdenziale pari a 10 anni ed un numero minimo di contributi anch'esso pari a 10 anni. Invece, i lavoratori non vedenti, che non sono in possesso dei suddetti requisiti, possono andare in pensione di vecchiaia con almeno 15 anni di contributi, al perfezionamento dell'età di 61 anni, se uomini, e di 56 anni, se donne se lavoratori dipendenti, oppure, se lavoratori autonomi, all'età di 66 anni se uomini e 61 anni se donne, in base all'adeguamento dell'aspettativa di vita Istat.

In entrambi i casi, o con 10 anni o con 15 anni, la pensione di vecchiaia per i non vedenti risulta essere interessata dalla disciplina delle finestre mobili, cioè il differimento di un anno dal perfezionamento del requisito (18 mesi in caso di lavoratori autonomi). I lavoratori non vedenti possono, tuttavia raggiungere più agevolmente i requisiti contributivi avvalendosi di 4 mesi di anzianità figurativa, come disciplinato dall'art. 9, comma 2, della legge 113/1985 e dall'art. 2 della legge 120/1991 per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private. Il beneficio è attribuibile a domanda dell'interessato, senza limite dei 5 anni, ed è considerato utile sia ai fini della determinazione del diritto che della misura della pensione (delle sole quote di pensione erogate con il sistema retributivo, per quelle liquidate con il sistema contributivo la maggiorazione vale solo per il diritto) nonché dell'anzianità assicurativa. Tale maggiorazione non si configura come un accredito di contributi sulla posizione assicurativa, ma determina una maggiorazione di anzianità priva di collocazione temporale che assume rilevanza solo in funzione della liquidazione del trattamento pensionistico.